

Subordinazione accertata e omissione contributiva: prova del rapporto e duplice danno previdenziale

di P. Dui - 26 marzo 2026

1. Una decisione complessa, ma con due snodi decisivi

L'ordinanza n. 2286 del 4 febbraio 2026, della Suprema Corte, affronta una vicenda articolata, segnata dall'avvicinarsi di più titolari di uno studio legale e dalla protrazione del rapporto per oltre quarant'anni. Al di là della complessità soggettiva – con più datori di lavoro succedutisi nel tempo e relative posizioni ereditarie – la decisione ruota attorno a due questioni centrali: l'accertamento della natura subordinata del rapporto in punto di prova e la corretta qualificazione del danno derivante dall'omissione contributiva.

La Corte rigetta il ricorso principale, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità, sia pure articolato in più fasi soggettivamente distinte.

Sull'argomento in generale, P. Dui, *Collaborazioni coordinate e continuative nel settore dell'assistenza: assenza di subordinazione e illegittimità della pretesa contributiva INPS*, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 8 settembre 2025 (commento a App. Trento, 4 dicembre 2024, n. 52), per l'analisi del concetto di “subordinazione attenuata”, peraltro in un contesto fattuale differente, che ha portato al disconoscimento del vincolo di subordinazione, anche “attenuata”. V. altresì, per un rapporto di pubblico impiego, L. Pelliccia, *In caso di reiterazione di co.co.co. con la pubblica amministrazione giudizialmente ritenuti simulati, al lavoratore spetta a titolo risarcitorio anche il TFR*, *ivi*, Aggiornamenti, 25 aprile 2023 (commento a Cass. 13 febbraio 2023, n. 4360), con una analisi dettagliata dei profili risarcitori a favore dei lavoratori.

2. L'accertamento della subordinazione: continuità, inserimento e lettura combinata delle prove

Il primo motivo di ricorso contestava la ritenuta subordinazione, denunciando un asserito “vuoto probatorio” in alcuni segmenti temporali del lunghissimo arco di rapporto. Le ricorrenti sostenevano che le deposizioni testimoniali coprissero solo periodi determinati (anni Ottanta-Novanta e anni Duemila), lasciando scoperti gli anni intermedi.

La Cassazione dichiara inammissibile la censura, evidenziando un passaggio decisivo: la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento su un dato ritenuto pacifico e condiviso anche dal Tribunale, ossia l'avvenuto svolgimento della prestazione per l'intero periodo dedotto in giudizio con modalità sostanzialmente costanti

La subordinazione, dunque, non è stata ricostruita in modo frammentario, ma attraverso una lettura “combinata” delle risultanze testimoniali con il dato fattuale già accertato in merito alla stabile inserzione del lavoratore nell'organizzazione dello studio. È qui il punto qualificante: la Corte ribadisce che la valutazione delle prove testimoniali è rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo il superamento del minimo costituzionale di motivazione.

Non solo. La Corte d'appello aveva evidenziato:

- la continuità dell'attività svolta in favore dello studio;
- l'inserimento stabile nell'organizzazione;
- la permanenza di una struttura organizzativa sostanzialmente invariata, nonostante l'avvicendamento dei titolari;
- la soggezione al potere direttivo, ricavata dalle deposizioni.

La Cassazione richiama espressamente il parametro del “minimo costituzionale” della motivazione, come delineato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8053/2014), ritenendo la motivazione pienamente adeguata

Ne deriva un principio di metodo: in presenza di un accertamento di merito coerente e logicamente strutturato, non è consentito in Cassazione sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, neppure quando la vicenda si sviluppi su un arco temporale estremamente ampio.

3. L'unicità del rapporto e il centro di imputazione

Ulteriore elemento qualificante è l'applicazione dei principi sull'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto che, pur in presenza di più titolari succedutisi nello studio, la struttura organizzativa fosse rimasta sostanzialmente invariata, così da configurare una continuità sostanziale del rapporto (per una valutazione della cd. “codatorialità”, in rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, con formalizzazione finale unitaria, v. R. Rainone, *Ancora sull'utilizzo della codatorialità “atipica” in una prospettiva rimediale*, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 7 giugno 2024, commento a Trib. Roma, 22 febbraio 2024, n. 2233).

La Cassazione non mette in discussione tale impostazione. Anzi, la considera coerente con l'art. 2238, comma 2, c.c., che consente l'applicazione dell'art. 2112 c.c. anche al trasferimento di uno studio professionale.

Anche qualora non si volesse qualificare formalmente l'avvicendamento come cessione d'azienda, resta decisivo il dato sostanziale della continuità organizzativa.

L'anzianità, la decorrenza della prescrizione e il TFR sono dunque correttamente ricondotti a un rapporto sostanzialmente unitario, pur con responsabilità frazionata per periodi.

4. Omissione contributiva: non un unico danno, ma due pregiudizi distinti

Il profilo più interessante della decisione emerge però sul ricorso incidentale, relativo alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno per omissione contributiva ex art. 2116, comma 2, c.c.

La Corte d'appello aveva ommesso di pronunciarsi su tale domanda. La Cassazione accoglie il motivo, ravvisando una violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

Ma è nella ricostruzione della natura del danno che la decisione assume rilievo sistematico. La Corte chiarisce che l'omissione contributiva produce un duplice pregiudizio patrimoniale:

1. un danno da perdita, totale o parziale, della prestazione pensionistica, che si verifica al momento del raggiungimento dell'età pensionabile;

2. un danno attuale da irregolarità contributiva, consistente nella necessità di costituire la provvista per ottenere un beneficio economico equivalente (ad esempio tramite la rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962).

La Corte richiama espressamente Cass. n. 1179/2015 e Cass. n. 26990/2005, chiarendo che le situazioni soggettive sono distinte e collegate, ma non sovrapponibili.

Ne deriva un punto essenziale: prima del raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore può agire per una condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva, oppure per un mero accertamento dell'inadempimento potenzialmente dannoso. In tale azione il legittimato passivo è esclusivamente il datore di lavoro. Sul punto richiamo, ancora, P. Dui, *Per il diritto del lavoratore alla tutela della posizione contributiva e il risarcimento del danno dalla irregolarità contributiva non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS*, *ivi*, Aggiornamenti, 5 luglio 2024, commento a Cass. 2 maggio 2024, n. 11730; V. Ferrante, *Una interessante pronuncia in tema di omessa contribuzione*, in *Labor – Il lavoro nel diritto*, 2025, 1, 757, commento a Cass. 2 maggio 2024, n. 11730, secondo cui il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS.

Diversa è l'azione di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, per la quale sussiste litisconsorzio necessario con l'INPS, come affermato dalle Sezioni Unite n. 3678/2009 e da Cass. n. 4691/2012.

La distinzione è netta: nel caso in esame non si chiedeva la condanna al versamento dei contributi né la costituzione della rendita, ma il risarcimento generico del danno. Ne consegue che non era necessario il coinvolgimento dell'INPS.

5. Il rilievo sistematico della decisione

Al netto dell'intrico soggettivo e successorio, la decisione offre due insegnamenti chiari.

Da un lato, sul piano probatorio, la subordinazione può essere accertata anche in contesti caratterizzati da lunga durata e avvicendamenti soggettivi, purché vi sia continuità organizzativa e coerenza nelle modalità di svolgimento della prestazione. La Cassazione ribadisce con fermezza i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.

Dall'altro, sul piano previdenziale, la Corte compie un'importante operazione di chiarimento concettuale: l'omissione contributiva non genera un danno unitario, ma una duplicità di pregiudizi, con azioni diverse, presupposti differenti e differenti configurazioni del contraddittorio (D. Mesiti, *La tutela previdenziale e contributiva del lavoratore subordinato: diritto suppostamente vivente e sue criticità. Proposte di soluzioni*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2025, 3, 265, per la statuizione di un'ipotesi di doloso occultamento del debito nel fatto della mancata comunicazione dei dati riguardanti il rapporto di lavoro, che determina la configurazione di una sospensione del termine prescrizione, ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.)

In definitiva, la complessità fattuale non deve far perdere di vista l'essenziale: la prova della subordinazione è questione di accertamento concreto e motivato; il danno da omissione con-

tributiva è concetto plurale, che richiede precisione nella qualificazione della domanda e nella individuazione dei soggetti legittimati.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 4 febbraio 2026, n. 2286](#)